



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA  
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

(L. 447/1995 – DPCM 14/11/1997 – DGP 390/2000)

**Aggiornamento 2022**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25 marzo 2015

Modificato con delibera n. 38 del 24 giugno 2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 09 giugno 2016

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31 maggio 2022



## Sommario

Art. 1 Finalità e principi generali.....	3
Art. 2 Definizioni.....	3
TITOLO I – ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO .....	4
Art. 3 Disposizioni generali .....	4
Art. 4 Cantieri edili e stradali.....	4
Art. 5 Manifestazioni svolte presso pubblici esercizi o circoli privati .....	5
Art. 6 Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico .....	5
Art. 7 Autorizzazione in deroga.....	6
Art. 7 bis Attività libere .....	6
TITOLO II – ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE.....	7
Art. 8 Esercizi pubblici e attività commerciali.....	7
Art. 9 Inquinamento acustico prodotto da autoveicoli .....	7
Art. 10 Attrezzature da giardino e similari .....	7
Art. 11 Sirene di segnalazione turni di lavoro .....	8
Art. 12 Sistemi antifurto .....	8
Art. 13 Pubblicità fonica .....	8
Art. 14 Spettacoli pirotecnici .....	8
Art. 15 Autolavaggi .....	8
TITOLO III – CONTROLLI E SANZIONI .....	9
Art. 16 Vigilanza.....	9
Art. 17 Sanzioni amministrative .....	9
TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI .....	10
Art. 18 Abrogazione o modifica di norme.....	10

## Art. 1

### Finalità e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico attribuite dall'art. 6 comma 1 lett. e) e h) e comma 2) della L. 26 ottobre 1995 nr. 447, e dall'art. 11 della D.P.G.P. 26 novembre 1998 nr. 38-110/Leg, e successive modifiche e contiene prescrizioni anche al fine della tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone dall'inquinamento acustico.
2. Sono escluse dal presente regolamento:
  - le attività temporanee a carattere agricolo forestale non industriale svolte nelle aree agricole a bosco, a pascolo o nelle aree protette, di cui all'art. 11 del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg;
  - le attività connesse allo svolgimento ed erogazione di servizi pubblici come la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la pulizia delle strade, lo sgombero della neve, il taglio di alberature stradali, ecc.

## Art. 2

### Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento valgono le seguenti definizioni.
  - a) Ambiente acusticamente confinato - un ambiente chiuso ovvero un locale delimitato da pareti o altri elementi in grado di limitare la diffusione del rumore verso l'esterno;
  - b) Attività rumorosa - qualsiasi attività che produce rumore per l'ambiente esterno o abitativo, tale da turbare la quiete pubblica e privata ed il riposo delle persone, provocare fastidio o disturbo all'ambiente abitato o comunque tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti prossimi alla sorgente.
  - c) Attività rumorosa a carattere temporaneo – sono attività rumorose a carattere temporaneo quelle che si esauriscono in un periodo di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.
  - d) Cantieri edili e stradali – complesso di impianti e attrezzature utilizzato per la realizzazione e ristrutturazione di edifici, manufatti, strade e altre opere assimilabili;
  - e) Recettori sensibili: sono recettori sensibili gli edifici o le aree adibite a funzioni particolarmente delicate dove la quiete degli utilizzatori rappresenta un requisito fondamentale per la loro fruibilità. Sono considerati recettori sensibili: gli ospedali, le case di cura le residenze per anziani, gli edifici per l'istruzione, gli asili nido e per l'infanzia, i parchi pubblici.

## TITOLO I – ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

### Art. 3

#### Disposizioni generali

1. Sono considerate attività rumorose a carattere temporaneo:
  - a) i cantieri edili e stradali svolti per periodi limitati;
  - b) le manifestazioni o attività ricreative svolte presso pubblici esercizi o circoli privati, a supporto dell'attività principale, attraverso l'uso di sorgenti sonore amplificate e non, svolte saltuariamente e in modo non permanente nello stesso sito e che si esauriscono in un tempo limitato;
  - c) le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, manifestazioni turistiche e sportive e i luna park, svolte con l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non, purché si esauriscono in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.
2. Le attività rumorose a carattere temporaneo di cui al precedente comma 1, possono essere svolte anche in deroga ai limiti di zonizzazione acustica dell'area interessata, nei modi e nelle forme disciplinate dal presente titolo.

### Art. 4

#### Cantieri edili e stradali

1. Sono soggetti a comunicazione i lavori che comportano attività rumorosa relativi a cantieri edili e stradali di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), qualora:
  - l'attività rumorosa venga svolta nei giorni feriali, nelle fasce orarie 8.00-12.00 e 13.00-20.00 e per una durata non superiore a 10 giorni lavorativi nell'arco di un mese;
  - l'attività rumorosa venga svolta nei giorni festivi, oppure nei giorni feriali in fascia oraria notturna dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo, per una durata non superiore rispettivamente a 2 giorni o due notti nell'arco di un mese;
  - nel raggio di 200 mt. non siano presenti ricettori sensibili, ovvero se in presenza di edifici per l'istruzione l'attività sia svolta al di fuori dell'orario scolastico;

La comunicazione va presentata almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa utilizzando l'apposito modulo. Nel medesimo arco di tempo il comune può comunicare all'interessato eventuali prescrizioni puntuali da osservare nell'esercizio dell'attività rumorosa ovvero motivi ostativi al suo svolgimento.

2. I lavori svolti sulla viabilità per esigenze di sicurezza, ovvero per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, ecc.) possono essere svolti in deroga agli orari e ai limiti acustici previsti dal presente regolamento. In questi casi va data tempestiva comunicazione al Corpo Intercomunale di Polizia Locale, indicato il luogo dei lavori e le ragioni che motivano la necessità di intervenire con urgenza.
3. Qualora i lavori rumorosi non rientrino nelle condizioni dei commi 1 e 2, lo svolgimento degli stessi è assoggettato ad autorizzazione in deroga di cui al successivo art. 7. La domanda di autorizzazione in deroga, deve essere integrata dalla documentazione di impatto acustico sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica e redatta nel rispetto dei criteri riportati nell'allegato B delle Norme di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale, qualora i lavori che comportano attività rumorosa rientrino in una delle seguenti fattispecie:
  - eccedano i 30 giorni lavorativi;

- siano svolti nella fascia oraria notturna dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo, per una durata superiore a 2 notti;
  - siano svolti nei giorni festivi per una durata superiore a 2 giorni.
4. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo le macchine e gli impianti in uso nei cantieri devono essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione ed alle direttive U.E. Per tali macchinari dovranno in ogni caso essere preferite collocazioni che possano limitare la rumorosità verso altre attività o abitazioni. Per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e comunque nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

## **Art. 5**

### **Manifestazioni svolte presso pubblici esercizi o circoli privati**

1. Le manifestazioni o le attività ricreative a carattere temporaneo svolte presso pubblici esercizi o circoli privati di cui all'art. 3, comma 1 lettera b), se svolte in ambiente confinato e fino alle ore 1.00, sono soggette a comunicazione. La comunicazione va presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa utilizzando l'apposito modulo. Nel medesimo periodo il Comune può comunicare all'interessato eventuali prescrizioni puntuali da osservare nell'esercizio dell'attività rumorosa ovvero motivi ostativi al suo svolgimento.
2. Le attività di cui al primo comma, qualora svolte in ambiente esterno, ovvero in ambiente confinato oltre le ore 1.00, sono assoggettate ad autorizzazione in deroga di cui al successivo art. 7.
3. La domanda di autorizzazione in deroga deve essere corredata dalla documentazione di impatto acustico sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica e redatta nel rispetto dei criteri riportati nell'allegato B delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale qualora l'attività rumorosa svolta in ambiente esterno si protragga:
  - a. per la zona lago<sup>1</sup>: oltre le ore 24.00;
  - b. per il resto del territorio: oltre le ore 23.00.
  - c. ogni qualvolta, in ragione della presenza di particolari condizioni al contorno, concomitanza di eventi o presenza di recettori sensibili, l'Amministrazione lo ritenga necessario.
4. Le attività rumorose disciplinate dal presente articolo possono essere svolte con una frequenza massima di venti manifestazioni in ragione annua per ogni singolo esercizio, indipendentemente delle circostanze che tale evento sia svolto all'interno o all'esterno, fatto in ogni caso divieto della contemporaneità di manifestazioni che espongono la medesima popolazione ad elevati livelli di rumore.

## **Art. 6**

### **Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico**

1. Le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), sono soggette ad autorizzazione in deroga di cui al successivo art. 7.
2. Qualora l'attività rumorosa si protragga oltre le ore 1.00, la domanda di autorizzazione in deroga deve essere integrata dalla documentazione di impatto acustico sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica e redatta nel rispetto dei criteri riportati nell'allegato B delle norme tecniche di attuazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale

---

<sup>1</sup> Per "zona lago" si intendono le aree di San Cristoforo e di Valcanover

## **Art. 7**

### **Autorizzazione in deroga**

1. La domanda di autorizzazione in deroga, eventualmente corredata dalla documentazione di impatto acustico sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica, va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa utilizzando l'apposito modulo.
2. Il Comune istruisce la domanda di deroga e valuta le motivazioni per le quali viene richiesta, stabilisce il periodo e gli orari all'interno dei quali potrà essere svolta l'attività rumorosa, in relazione alla frequenza di altre manifestazioni o altre attività temporanee che interessano il medesimo sito. Può stabilire inoltre i valori limite, assoluti e differenziali, di emissione acustica oppure altre prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale al fine di ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo. In considerazione della popolazione esposta e della vicinanza a recettori sensibili, l'amministrazione può stabilire prescrizioni specifiche e cautele ritenute utili a limitare il disturbo, ovvero richiedere la presentazione della documentazione di impatto acustico sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica, anche nei casi non espressamente previsti dal presente regolamento.
3. L'autorizzazione in deroga può essere negata oppure revocata o integrata con ulteriori prescrizioni per ragioni di igiene e sanità pubblica, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

## **Art. 7 bis**

### **Attività libere**

1. Non sono soggette ad autorizzazione e a comunicazione le seguenti attività:
  - a. le normali attività di cantiere svolte nei giorni feriali nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e comunque non in presenza di ricettori sensibili. Non costituisce normale attività di cantiere l'utilizzo intenso o ripetuto di macchinari particolarmente rumorosi che a titolo di esempio possono essere: demolitori, compressori, martelloni, magli, perforatrici.
  - b. le manifestazioni presso associazioni o circoli privati purché svolte in ambiente confinato nell'arco di una sola giornata e nella fascia oraria 8.00 - 22.00 purché la sua durata non ecceda complessivamente le 4 ore.
  - c. le manifestazioni organizzate in occasione del capodanno;
  - d. le manifestazioni organizzate in occasione delle "notti bianche;"
  - e. le manifestazioni organizzate dal Comune anche tramite appalto pubblico;
2. Sono altresì esonerate dagli adempimenti del presente regolamento le manifestazioni svolte in una sola giornata in ambiente non confinato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - svolte nella fascia oraria compresa fra le 8.00 e le 22.00 e la durata non deve eccedere complessivamente le 4 ore;
  - non devono essere svolte in prossimità di recettori sensibili;
  - il livello di emissione sonora non può superare i limiti acustici indicati alla lettera c) punto 5) della DGP 390/2000 ss.mm..

## **TITOLO II – ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE**

### **Art. 8**

#### **Esercizi pubblici e attività commerciali**

1. Fatta esclusione per le possibilità di deroga previste per le attività rumorose a carattere temporaneo di cui al precedente titolo, negli esercizi pubblici, nei circoli privati e negli esercizi commerciali le attività di intrattenimento complementari non devono determinare il superamento dei limiti di emissione e di immissione previsti nella classificazione acustica del territorio comunale.
2. Gli apparecchi di diffusione sonora, amplificati e non, devono essere installati in ambiente chiuso e comunque acusticamente confinato, mettendo in atto misure per evitare che il rumore si propaghi verso l'esterno, e devono in ogni caso essere rispettati i limiti di pressione sonora stabiliti dal D.P.C.M. 215/1999.

### **Art. 9**

#### **Inquinamento acustico prodotto da autoveicoli**

1. Negli assi viari urbani a elevato flusso di traffico, per quanto possibile dovranno essere adottate, in fase di progettazione e di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto.
2. Al fine di ridurre la rumorosità prodotta dal traffico è vietato:
  - mantenere il motore acceso a veicolo in sosta nei centri abitati per un periodo superiore a 2 minuti;
  - adottare stili di guida e comportamenti che possono produrre rumori molesti;
  - eseguire operazioni di carico e scarico senza adottare cautela e adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità;
  - modalità di trasporto dei carichi che possono determinare rumore;
  - utilizzare il volume degli apparecchi acustici e di diffusione musicale installati all'interno dei veicoli, in modo da creare disturbo verso l'esterno;
  - attivare se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e simili;
3. Qualora i veicoli siano dotati di impianti di refrigerazione autonoma, l'eventuale sosta all'interno dei centri abitati o in prossimità di edifici residenziali è vietata dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del giorno successivo.

### **Art. 10**

#### **Attrezzature da giardino e similari**

1. L'uso di macchinari utilizzati nel normale esercizio di lavori di giardinaggio (tosaerba, decespugliatori, motoseghe, tosasiepi, soffiatori, aspiratori, ecc.) in giardini privati è consentito nei giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 20.00, nei giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
2. L'uso di macchinari per la manutenzione del verde pubblico è consentito nei soli giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle 13.00 alle 19.00.
3. Le attrezzature in uso devono essere conformi, sotto il profilo acustico, alle rispettive norme di omologazione e certificate secondo le direttive comunitarie e manutentate in modo da garantire il rispetto di tali direttive.

#### **Art. 11**

##### **Sirene di segnalazione turni di lavoro**

1. All'interno degli stabilimenti industriali e produttivi l'utilizzo di sirene per segnalare gli orari di inizio e termine del lavoro è consentito dalle ore 7.00 alle 21.00, a condizione che non siano localizzati in adiacenza a ricettori sensibili.
2. Le segnalazioni di cui sopra devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi e di moderata intensità.

#### **Art. 12**

##### **Sistemi antifurto**

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme non si applicano i limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale, ma la durata di tali emissioni non può superare complessivamente i 10 minuti.
2. Nel caso di sistemi di allarme acustico installati su autoveicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e non può superare la durata massima di 3 minuti.

#### **Art. 13**

##### **Pubblicità fonica**

1. All'interno dei centri abitati l'utilizzo di altoparlanti installati su veicoli per scopi pubblicitari sono consentiti solo in forma itinerante dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, fatte salve le necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.
2. Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica è regolamentata dal Codice della Strada.

#### **Art. 14**

##### **Spettacoli pirotecnici**

1. Gli spettacoli pirotecnici non possono iniziare oltre le ore 23.00. Sono esclusi i festeggiamenti dell'ultimo dell'anno.

#### **Art. 15**

##### **Autolavaggi**

1. Lo svolgimento di attività, anche self service, di autolavaggio, in aree adiacenti a zone residenziali o ricettori sensibili è consentita nei giorni feriali dalle 7.30 alle ore 20.00, nei giorni festivi dalle ore 10.00 alle 19.00 e comunque nel rispetto limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale.

## **TITOLO III – CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art. 16**

#### **Vigilanza**

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento viene esercitata dal Dirigente della struttura comunale competente che si avvale per gli accertamenti del Corpo Intercomunale di Polizia Locale e qualora necessario, del supporto tecnico dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente nelle forme disciplinate dall'art. 60 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.
2. Qualora richiesto per la tutela della salute pubblica e della quiete pubblica, ai sensi dell'articolo 9 della L. 447/95, il Sindaco può adottare provvedimenti motivati contingibili urgenti per interrompere o contenere le emissioni sonore delle attività rumorose.
3. L'amministrazione comunale può inoltre disporre:
  - a. limiti di orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
  - b. particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle missioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.
4. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche, si fa riferimento alla normativa vigente, ed in particolare al d.m. 16 marzo 1998 e successive modifiche e integrazioni, ovvero le diverse modalità di misura stabilite con deliberazione della Giunta Provinciale n. 390 del 25 febbraio 2000 ss.mm., per le attività da questa disciplinate.

### **Art. 17**

#### **Sanzioni amministrative**

1. L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della L. 447/10, irrogata nelle modalità previste dalla L. 24 novembre 1981 nr. 689;
2. Tenuto conto dei criteri previsti dall'articolo 11 della L. 689/81, l'inosservanza alle prescrizioni previste dal TITOLO I – ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO del presente regolamento e per casi di seguito elencati, qualora chi crea disturbo provveda immediatamente all'eliminazione della violazione, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
  - da euro 260 a 780 per omessa comunicazione di cui ai precedenti artt. 4 e 5;
  - da euro 500 a 1.500 per il mancato rispetto dei limiti temporali e degli orari previsti dal presente regolamento, per le attività svolte in assenza di autorizzazione, o per il mancato rispetto degli orari e delle prescrizioni dell'autorizzazione medesima;
  - da euro 1.000 a 3.000 per attività svolte in assenza di autorizzazione o per il mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione medesima, qualora l'attività rumorosa svolta ricada nei casi per i quali è prevista la documentazione previsionale di impatto acustico.
3. L'inosservanza alle prescrizioni previste dal TITOLO II - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa da euro 25 a 75.
4. Le violazioni accertate saranno sanzionate con la procedura prevista dalla L. 689/81 e ss.mm..

## **TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 18**

#### **Abrogazione o modifica di norme**

1. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento comunale in contrasto con il presente.
2. Qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da leggi statali e/o provinciali, il presente regolamento si intende automaticamente modificato o aggiornato, fermo restando il contenuto informativo dello stesso.
3. Rimangono validi fino a loro scadenza, i provvedimenti per l'esercizio di attività rumorose rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.